

Confronto ANPAL-Regioni: aggiornamento in merito alla sperimentazione dell'assegno di ricollocazione.



Proposte di modifica alla Delibera n. 9/2016 del CdA dell'ANPAL - “Modalità operative dell'Assegno di ricollocazione”

A seguito dell'incontro a livello tecnico con le Regioni (26/01), ANPAL ha inviato una proposta di modifica della Delibera n. 9 del CdA ANPAL relativa alle modalità operative dell'assegno di ricollocazione.

In particolare, le modifiche proposte riguardano i seguenti punti:

- Si precisa che la delibera riguarda l'**assegno di ricollocazione a regime**, fermo restando la possibilità di revisionare le modalità della delibera sulla base degli esiti della sperimentazione (par. 10.1);
- Viene eliminato il riferimento ai soggetti accreditati dalle regioni per i servizi di **assistenza specialistica alla ricerca di una occupazione**. Come richiesto dalle Regioni, resta il riferimento più generico agli accreditati ai servizi per il lavoro a livello regionale. Tale indicazione è più coerente con i diversi sistemi di accreditamento adottati dalle Regioni che contemplano specifici accreditamenti per i servizi di assistenza specialistica alla ricerca di una occupazione (declinazione prevista forse solo nella Regione Lazio);
- Viene previsto che le Regioni possano dare indicazioni diverse rispetto alla procedura telematica. Nello specifico, in alternativa al rilascio dell'assegno in modalità telematiche le regioni possono dare indicazioni per il **rilascio in presenza presso il CPI**. Questa è una richiesta di alcune regioni, tra cui la Toscana, che chiedono: a) che le persone si rechino presso i CPI per il rilascio

dell'assegno. Quindi: no procedura automatica; b) nessun silenzio assenso: il passaggio al CPI è obbligato;

- Viene previsto un diverso **termine per il rilascio dell'assegno**, non più 7 giorni dalla richiesta ma **15 giorni lavorativi**;
- Viene previsto che all'interno del "programma di ricerca intensiva" siano inseriti gli obblighi del percettore e obblighi del soggetto erogatore, anche in **relazione ai meccanismi della condizionalità**;
- Per la parte relativa alla condizionalità vengono inserite 2 distinte tipologie di procedura che dovranno mettere in atto i CPI per l'irrogazione delle sanzioni. La prima tipologia, da adottare nei casi di decurtazione totale o parziale della prestazione di sostegno al reddito, prevede la semplice comunicazione da parte del CPI a INPS e ANPAL attraverso il sistema telematico. La seconda tipologia di provvedimento, che si realizza nelle ipotesi di ingiustificato rifiuto di un'offerta congrua di lavoro o di mancata presentazione agli appuntamenti, oltre la seconda volta, prevede l'**attestazione della decadenza** dallo stato di disoccupazione e il successivo invio a ANPAL e INPS. Il sistema dovrà contenere anche la documentazione a supporto dell'applicazione delle sanzioni e la documentazione comprovante il rifiuto di una offerta di lavoro congrua;
- Non è più previsto l'utilizzo da parte dei soggetti erogatori della posta elettronica certificata per le comunicazioni all'ANPAL durante il periodo transitorio. Pertanto, tutte le comunicazioni e i flussi documentali dovranno avvenire attraverso il sistema informativo unitario.

Su questo c'è grande attenzione da parte delle Regioni. Gran parte delle resistenze riguarda proprio la funzionalità del sistema informativo. La sua mancata funzionalità potrebbe compromettere l'avvio e la realizzazione della sperimentazione e le Regioni non vogliono correre questo rischio.

Queste modifiche sono state tutte approvate.

A queste, si aggiungono due ulteriori modifiche:

- si inserisce un passaggio in cui si esplicita che verrà effettuato un monitoraggio condiviso con le Regioni per valutare step by step i risultati della sperimentazione;
- inserire nel punto 10 della delibera n. 9 (quello relativo alla sperimentazione dell'assegno di ricollocazione) la specificazione che ci sarà un avviso pubblico al quale gli accreditati nazionali, così come quelli regionali, dovranno candidarsi.

Nel corso della riunione, infatti, è emersa la necessità, anche da parte delle Regioni, di pubblicare degli avvisi pubblici per acquisire una manifestazione di interesse a partecipare alla sperimentazione da parte degli accreditati al lavoro a livello regionale.

Operativamente potrebbero darsi due soluzioni:

1. Unico avviso per accreditati nazionali e regionali cui gli operatori possono candidarsi;
2. Singoli avvisi regionali "coordinati": emanati tutti nella medesima data e con "finestre" temporali. Queste finestre sono necessarie per evitare un sistema chiuso e per consentire volta per volta agli operatori di candidarsi. Questo anche in coerenza con quei sistemi di accreditamento che prevedono che gli operatori possano fare domanda di accreditamento alla Regione per essere iscritti all'albo regionale in determinate finestre temporali (modello Emilia Romagna che sta alimentando l'albo attivato solo di recente).

L'obiettivo è di arrivare a **fine del mese di febbraio** con una prima lista di soggetti erogatori inserita a sistema. In questo modo, le lettere ai beneficiari potrebbero partire a **inizio marzo**.